



del 7 maggio 2022



INACCETTABILI OFFESE GRATUITE SU TV DELLO STATO

Dichiarazioni del Segretario Generale Felice Romano

Nel corso della trasmissione "ORE 14" di Rai 2 andata in onda nel pomeriggio del 2 maggio u.s., nella quale si discuteva dell'ennesimo efferato omicidio, peraltro caratterizzato da presupposti atipici rispetto alla categoria della violenza di genere, abbiamo assistito all'ennesima proposizione di stereotipate ingenerosità da parte di un ospite che, sulla scorta di non è ben chiaro quali esperienze e competenze ha, con ingiustificabile leggerezza, espresso giudizi sprezzanti ed offensivi nei confronti della generalità degli operatori delle Forze di Polizia.

Il sedicente esperto ha infatti formulato l'incresciosa teoria secondo cui all'origine delle incontrollate forme di violenza che provocano eventi drammatici ci sarebbero i limiti culturali e di (in)competenza di poliziotti e carabinieri, i quali, oltre a non disporre della sufficiente manualità per dattiloscivere i rapporti, sarebbero incapaci di rappresentare adeguatamente all'autorità giudiziaria i fattori di rischio che dovrebbero indurre la magistratura ad azionare i dispositivi di inibizione dei potenziali aggressori.

Una cultura incistata da inquietanti pregiudizi, che si permette vengano propalati sulle reti televisive pubbliche, quindi quelle che beneficiano del sostegno della fiscalità collettiva, con una sconcertante assenza di contraddittorio. Il timido tentativo del conduttore di replicare al gratuito vergognoso dileggio con una sterile difesa d'ufficio, coperta dalle altre voci del dibattito, non può in alcun modo compensare le ferite alla dignità professionale delle donne e degli uomini delle forze di polizia arretrate dalla inqualificabile serie di luoghi comuni risalenti alle sceneggiature dei poliziotteschi degli anni '70.

Auspichiamo pertanto che in futuro la selezione degli ospiti chiamati a commentare fatti di cronaca sia meno approssimativa e che la platea degli stessi assicurino l'imprescindibile bilanciamento delle diverse opinioni.

Riteniamo in ogni caso che la direzione editoriale della rete pubblica coinvolta in questa sgradevolissima caduta di stile dovrebbe sentirsi quantomeno in dovere di offrire le proprie scuse, anche perché abbiamo ragione di dubitare che chi si è reso autore delle stigmatizzate affermazioni non disponga della necessaria sensibilità per comprendere la gravità delle offese arretrate alla dignità, umana e professionale, di decine di migliaia di servitori dello Stato.

Pernotto Allievi Istituti di Istruzione - Intervento della Segreteria Nazionale Siulp

Abbiamo rappresentato all'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato come la positiva evoluzione della situazione sanitaria, ed in particolar modo il notevole alleggerimento delle restrizioni previste a livello normativo, potesse le condizioni per immaginare un ripristino dell'ordinario regime sulla permanenza degli Allievi Agenti all'interno degli Istituti di Istruzione nel corso dei fine settimana.

È bene ricordare come, al momento, permangono infatti indicazioni circa le quali la concessione del pernotto già a decorrere dalla giornata del venerdì resta ancora assoggettato a valutazioni discrezionali dei rispettivi Direttori, i quali, in linea di principio, seguendo quanto stabilito dall'attuale circolare, autorizzano gli Allievi residenti nella medesima regione della struttura formativa a lasciare l'Istituto solo al sabato.

Le nostre sollecitazioni, sostenute dalla considerazione che, oltre a penalizzare parte degli interessati, questa misura comporta oneri nell'organizzazione dei servizi che finiscono con il gravare sulle direzioni delle Scuole, hanno incontrato una favorevole disponibilità da parte degli interlocutori istituzionali, la cui sensibilità è apparsa essere decisamente apprezzabile, ed orientata all'auspicata apertura. Infatti, grazie al nostro intervento, il pernottato verrà concesso a tutti gli allievi dal venerdì.

Servizi e sicurezza in montagna a cura della Polizia di Stato

Riportiamo la risposta del Dipartimento della P.S. alla nostra lettera inviata lo scorso 12 gennaio al Capo della Polizia e pubblicata sul [flash n.2/2022](#):

Con riferimento alla nota in epigrafe, concernente l'oggetto, la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha riferito che l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato ha dato avvio al 12° corso per il conseguimento dell'abilitazione di Operatore addetto al servizio di sicurezza e soccorso in montagna, prevedendo 2 test sciistici preselettivi.

Al primo test sciistico, effettuato in data 3 dicembre 2021, su 26 dipendenti convocati sono risultati presenti 14 aspiranti, di cui due idonei alla partecipazione al predetto corso.

Al secondo test sciistico, effettuato in data 6 dicembre 2021, su 26 dipendenti convocati, sono risultati presenti 11 aspiranti, di cui solamente uno idoneo alla partecipazione al corso.

I tre dipendenti idonei, al termine del corso, sono stati abilitati al servizio di sicurezza in montagna.

I test sciistici preselettivi previsti dall'Ispettorato sopra menzionato, per la partecipazione al 13° corso per il conseguimento dell'abilitazione di Operatore addetto al servizio di sicurezza e soccorso in montagna hanno avuto il seguente esito.

Al primo test sciistico effettuato in data 8 febbraio 2022, di 17 dipendenti convocati, si sono presentati 12 aspiranti, dei quali 5 sono risultati idonei; al secondo test sciistico effettuato in data 15 febbraio 2022 di 18 dipendenti convocati, si sono presentati 10 aspiranti, dei quali è risultato idoneo 1 dipendente; al terzo test sciistico effettuato in data 22 febbraio 2022, di 17 dipendenti convocati, si sono presentati 13 aspiranti, dei quali sono risultati idonei 5 dipendenti.

Per i servizi di sicurezza e soccorso in montagna previsti per la stagione invernale 2021/2022, in ottemperanza alla circolare n.333-A prot. 15066 del 4 ottobre 2021, i team operativi sono stati assicurati in tutte le località sciistiche previste dal piano di impiego dei servizi in parola. L'esiguo numero delle istanze presentate ha, tuttavia, imposto l'impiego del numero minimo di dipendenti utili ad assicurare il servizio in alcune località (su 199 unità previste dalla citata circolare al momento ne sono impiegate 181). L'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, interessata in merito, ha riferito che nell'ultimo quadriennio ha organizzato le selezioni propedeutiche al corso (cd test sciistici) per 230 operatori dei quali solo 56 sono stati riconosciuti in possesso di adeguate abilità sciistiche idonee allo svolgimento del servizio di specie - tra le specifiche mansioni vi è anche il delicato compito di trasportare "a valle" chi si infortuna sulle piste da sci tramite il mezzo di soccorso denominato "toboga", la cui conduzione prevede un'ottima padronanza delle tecniche sciistiche.

Pertanto presso il Centro addestramento alpino di Moena, sono stati avviati n.5 corsi di qualificazione per Operatore addetto al servizio di sicurezza e soccorso in montagna specializzando, in totale, i 56 operatori selezionati.

Il citato Ispettorato, nel ravvisare la necessità di qualificare più dipendenti nello specifico settore, sia per superare le criticità riscontrate negli ultimi anni nella composizione degli equipaggi impiegati nei comprensori sciistici dell'intero territorio nazionale, sia in previsione delle Olimpiadi del 2026, ha ritenuto opportuno avviare una sperimentazione ovvero l'aumento della durata del test sciistico per favorire una maggiore familiarità con le piste che potrebbe essere andata perduta nell'ultimo biennio in ragione della pandemia.

Sono stati, infatti, recentemente avviati ad uno stage di perfezionamento sciistico della durata di una settimana, i partecipanti all'ultimo test sciistico esclusi per pochi decimi di punteggio, al fine di verificare la possibilità di recuperare un maggior numero di partecipanti ai corsi in argomento.

È stato, altresì evidenziato che, al fine di non rendere vani gli oneri economici da sostenere per la formazione in parola che ha l'obiettivo primario di formare dipendenti qualificati a svolgere una peculiare attività, prima della convocazione al corso verrà nuovamente richiesto, per esservi ammessi, il formale impegno per il prossimo quadriennio all'impiego nei servizi di sicurezza e soccorso in montagna nelle stazioni sciistiche carenti di figure specializzate."

Rimborso delle Spese legali a imputati assolti

Sul n. 9 del 26 febbraio 2022 di questo notiziario avevamo dato notizia della previsione della legge di bilancio 2021 (commi 1015-1022), cui ha dato attuazione il decreto del 21 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022 con il quale si è provveduto alla "Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n.178 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1020".

La norma in questione prevede che L'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto" o "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato" ha diritto al rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute per la difesa, nel limite massimo di 10.500 euro.

Per il rimborso in argomento, è stato istituito, presso il Ministero della Giustizia, apposito Fondo, con dotazione di euro 8 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, accessibile per le sentenze divenute irrevocabili a far data dal 1° gennaio 2021.

In primo luogo, Il decreto definisce il concetto di imputato assolto come il soggetto assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, per tutti i capi di imputazione a lui contestati, con le formule perché "il fatto non sussiste", perché "non ha commesso il fatto" o perché "il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione;

Il rimborso delle spese legali è indennità erogabile, a valere sul Fondo, nei limiti dell'importo di euro 10.500,00 e comunque delle risorse disponibili, in favore dei richiedenti, mentre per spese legali si intendono le spese sostenute dall'imputato esclusivamente per remunerare l'avvocato che lo ha assistito.

Si prevede, così, che tutti i soggetti destinatari di una sentenza di assoluzione pronunciata ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. o dell'art. 530 del medesimo codice, hanno facoltà di accesso al "Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti", alle seguenti condizioni e limiti:

- la pronuncia di assoluzione non deve essere intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione;
- il rimborso è escluso nel caso di assoluzione da uno o alcuni capi d'imputazione ma condanna per altri o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- l'imputato assolto non deve aver beneficiato, nel medesimo procedimento, del gratuito patrocinio;
- l'imputato assolto non deve aver ottenuto, nel medesimo procedimento, la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
- l'imputato assolto non deve aver diritto al rimborso delle spese legali dall'eventuale ente da cui dipende;
- l'istanza deve riguardare una sentenza divenuta irrevocabile nell'anno precedente a quello della sua presentazione.
- Ogni istanza di rimborso può essere accolta solo fino all'importo massimo di euro 10.500,00.

L'istanza di accesso al Fondo potrà essere presentata dal richiedente solo via telematica, tramite apposita piattaforma online, accessibile dal sito del ministero della Giustizia mediante le credenziali SPID di livello due.

Il termine di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione: dopo tale termine, le istanze non saranno esaminate.

Con riferimento, però, alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, le istanze potranno essere presentate - come anticipato - a partire dal 1° marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022.

La domanda dovrà essere inoltrata personalmente dall'imputato o, in caso di imputati minorenni o incapaci, dal titolare della responsabilità genitoriale o della rappresentanza legale; in caso di morte dell'interessato, la domanda potrà essere avanzata da uno degli eredi nell'interesse degli aventi diritto alla successione.

Nell'istanza, devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e tutta una serie di dati e attestazioni relative al processo penale, comprese le coordinate del conto corrente presso cui l'interessato intende ricevere il rimborso nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice, ove si intende ricevere tutte le comunicazioni relative all'istanza.

Alla domanda vanno allegati:

copia del documento di identità ed eventuale documentazione attestante la rappresentanza legale dell'imputato assolto, se persona diversa dal richiedente;

copia conforme della sentenza di assoluzione, corredata dal certificato di passaggio in giudicato, rilasciati dalla competente cancelleria;

copia conforme dell'atto con il quale è stata esercitata l'azione penale;

documentazione comprovante la nomina del legale;

fatture emesse dal professionista legale nominato difensore, recante esplicita ed inequivoca indicazione della causale, nonché quietanza del pagamento ricevuto;

parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati;

documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione professionale tramite bonifico bancario;

documentazione comprovante il reddito dichiarato.

Nel decreto, viene spiegato che il Ministero effettuerà un controllo sulla corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerso dalla documentazione allegata, tramite proprio personale o avvalendosi del personale di Equitalia giustizia Spa.

Completata la verifica, verrà approvato l'elenco delle istanze che possono essere accolte, con indicazione, per ognuna, dell'importo rimborsabile.

Le domande accolte verranno quindi pubblicate nell'apposita piattaforma digitale e, decorsi quindici giorni, verrà ordinata l'emissione del conseguente mandato di pagamento.

Visite fiscali nei giorni festivi e non lavorativi

Un nostro affezionato lettore ci chiede se sono legittime le visite fiscali nei giorni non lavorativi e come sono regolate.

I dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato, hanno diritto ad una retribuzione al 100% durante i giorni di malattia. Tuttavia, l'INPS può disporre delle visite fiscali entro determinate fasce orarie per verificare lo stato di salute del lavoratore dipendente.

Durante il periodo di malattia, il lavoratore dipendente ha, dunque, l'obbligo di tenersi reperibile all'indirizzo indicato dal medico curante nel certificato di malattia. Quest'obbligo è attivo per tutta la durata dell'assenza per malattia, a prescindere dal fatto che alcuni di questi giorni potrebbero essere sia feriali che festivi.

È, dunque, chiaro che il medico inviato dall'INPS per effettuare la visita fiscale può recarsi al domicilio del lavoratore anche di sabato e domenica.

Il medico di controllo dell'Inps è tenuto a effettuare la visita fiscale nelle seguenti fasce orarie:

- nel pubblico impiego: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18;
- nel settore privato: dalle 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

I contratti collettivi nazionali non possono prevedere orari diversi da quelli appena descritti nel senso che non è possibile predisporre fasce orarie diverse, né più restrittive e né più favorevoli al lavoratore.

Di conseguenza tutti i contratti in cui sono indicate clausole che propongono fasce orarie differenti da quelle stabilite a livello nazionale sono da considerarsi nulle.

Prevista la possibilità, per il lavoratore, di comunicare con anticipo l'eventuale assenza durante le fasce di reperibilità ma la comunicazione deve essere fatta obbligatoriamente al datore di lavoro ed è ammessa solo in specifici casi.

Se il medico inviato dall'INPS per effettuare la visita fiscale durante le fasce orarie di reperibilità non dovesse trovare il lavoratore a domicilio indicato dal suo medico curante, lo spostamento dal proprio domicilio potrebbe essere giustificato solo se dovesse risultare urgente e necessario.

Questa possibilità è ammessa quando il dipendente deve recarsi presso uno studio medico per effettuare una visita o una terapia e deve essere dimostrabile.

Ciò premesso, ogni lavoratore può essere sottoposto a due visite fiscali nell'arco della stessa giornata. Questa fattispecie è ammessa nel caso in cui una visita venga richiesta dal datore di lavoro e l'altra invece venga programmata dall'INPS.

Quest'ultima è generalmente fatta nell'ambito dei controlli eseguiti a campione sui lavoratori assenti per malattia.

Con le nuove norme che disciplinano la malattia dei lavoratori dipendenti è stato stabilito che dopo aver ricevuto una visita medica fiscale il dipendente conserva l'obbligo di reperibilità, compresi i giorni festivi e prefestivi. Questa precisazione appare doverosa poiché prima della "riforma Madia" varata con il Decreto Legislativo numero 75 del 2017, il lavoratore che aveva ricevuto il primo controllo poteva uscire di casa durante gli orari di reperibilità senza essere soggetto a sanzioni.

Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 7 aprile 2022 n. 32, "Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.

Si tratta del cosiddetto "Family Act" e contiene un pacchetto di deleghe per il Governo con un insieme di obiettivi che, da qui a due anni, l'Esecutivo dovrà attuare attraverso l'emanazione di decreti legislativi.

Il Family Act rappresenta un pacchetto innovativo di potenziamento del welfare e delle politiche del lavoro per conciliare i tempi di vita privata con quelli professionali. Un concreto e reale aiuto alle famiglie che sostengono molte spese per crescere ed educare i propri figli.

L'attenzione è concentrata soprattutto alle famiglie con reddito medio che, in realtà, sono quelle che hanno avuto meno sostegni nel corso degli ultimi anni.

Il provvedimento mira, altresì, a promuovere la parità di genere all'interno dei nuclei familiari favorendo l'occupazione femminile, soprattutto nel Sud Italia.

Tra agevolazioni fiscali, deduzioni, esenzioni e non solo, le famiglie potranno ottenere una serie di benefici economici che aiuteranno a crescere ed educare la prole. Grazie ai fondi del PNRR, il Family Act sarà, secondo i suoi promotori, una vera e propria rivoluzione nel mondo del welfare e delle famiglie.

Gli interventi riguardano la materia della genitorialità e sono finalizzati a potenziare la funzione sociale ed educativa della famiglia e a contrastare la diminuzione delle nascite.

Cinque gli ambiti di intervento previsti dalla delega.

- Entro 12 mesi, dovranno arrivare i decreti per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei figli, che prevedono tra le altre cose il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l'infanzia e per l'adolescenza, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; misure di sostegno alle famiglie per coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia;

misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all'iscrizione annuale ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture oppure corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;

i specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli.

- Entro 24 mesi il Governo è delegato a presentare uno o più decreti legislativi per l'estensione, il riordino e l'armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità. Si alza a 14 anni l'età dei figli fino a cui è possibile fruire del congedo parentale; ci sarà un permesso retribuito, di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell'anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti; prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente.
- Entro 24 mesi dovranno arrivare i decreti per la delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
- Entro 24 mesi verranno presentati uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte dei giovani: detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie per l'affitto di un appartamento per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede; agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie under 35; accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre per gli under35 con figli a carico.
- Entro 12 mesi il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per sostenere e promuovere le responsabilità familiari.

In sintetico dettaglio le misure previste:

1) RETTE PER GLI ASILI NIDO

Il Parlamento delega al Governo l'introduzione di contributi per coprire l'importo delle rette per gli asili nido, micronido, scuola dell'infanzia, sezione primavera, nonché per i servizi di supporto a domicilio per le famiglie con figli che hanno meno di 6 anni.

2) SPESE PER I FIGLI CON PATOLOGIE

Il Family Act prevede anche un potenziamento delle iniziative in favore dei figli affetti da patologie fisiche e non fisiche, compresi disturbi specifici dell'apprendimento.

3) CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI, ATTIVITÀ SPORTIVE O CULTURALI

Nel Family Act è prevista anche una delega per il rafforzamento dei contributi alle spese per l'acquisto dei libri di testo alla scuola secondaria di I° e di II° grado, per i viaggi di istruzione, per l'iscrizione o l'abbonamento ad associazioni sportive, per la frequenza di corsi di lingua straniera, di arte o musicali.

4) CONGEDI PARENTALI DI PATERNITÀ PER TUTTE LE CATEGORIE PROFESSIONALI

All'interno del Family Act vi sono tutta una serie di indicazioni sulle nuove norme da approvare per i congedi parentali e i congedi di paternità, per rientrare negli standard europei, creare un giusto equilibrio tra attività professionale e vita familiare e conciliare i tempi di lavoro e quelli di vita, secondo la Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Tra le indicazioni previste per i congedi parentali, vi è innanzitutto quella di prevedere la modalità flessibile, nonché il diritto dei genitori ad avere permessi retribuiti in maniera molto più elastica e corposa rispetto al passato.

5) INCENTIVI AL LAVORO FEMMINILE

Prevista nel Family Act anche l'introduzione alle agevolazioni fiscali per le spese sostenute i servizi domestici o di assistenza ai familiari con deficit di autonomia. Si tratta di agevolazioni valide quando le assunzioni intervengono con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto della situazione ISEE familiare. In particolare, per sostenere questi incentivi il Governo ha deciso di rifarsi al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese previsto con la Legge 23 dicembre 1996, n. 662, di cui una quota dovrà essere prevista riservata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno delle attività delle donne per i primi 2 anni. Inoltre, vi sono incentivi extra per il lavoro femminile nelle Regioni del Mezzogiorno.

6) INCENTIVI PER LO SMART WORKING

Nel Family Act previsti anche incentivi all'impiego del Lavoro agile. I datori di lavoro che realizzano politiche per promuovere attività come Smart Working, lavoro flessibile e telelavoro riceveranno infatti misure premiali.

7) AGEVOLAZIONE PER GLI AFFITTI PER LE GIOVANI COPPIE

Previste deleghe anche per introdurre agevolazioni fiscali per la locazione dell'abitazione principale per le giovani coppie. La cosa importante è che la loro età non superi i 35 anni quando presentano domanda.

8) DETRAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DI TESTI UNIVERSITARI

Nel pacchetto è stata anche inserita la possibilità di garantire detrazioni fiscali per le spese sostenute per acquistare libri universitari per i figli maggiorenni a carico che non hanno altre forme di sostegno per l'acquisto dei testi.

9) AGEVOLAZIONE PER GLI AFFITTI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Tra le misure del pacchetto Family Act vi è poi, l'introduzione di agevolazioni per le spese sostenute dalle famiglie in merito ai contratti di locazione di abitazioni per i figli maggiorenni che sono iscritti a corsi universitari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 7 aprile 2022 n. 32 -pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 27 aprile 2022

Piano nazionale ripresa e resilienza – PNRR

Legge 1° aprile 2021, n. 46

Legge di Bilancio 2021

Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Pdf 1 Mb).

In arrivo il bonus 200 euro a sostegno del reddito

Il DL aiuti prevede un bonus 200 di euro a sostegno dei redditi. Secondo quanto affermato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa, si tratta di una misura finalizzata a aiutare le famiglie” limitando il rischio di ulteriore aumento dell’inflazione.

La misura di sostegno al reddito coinvolgerà in tutto ventotto milioni di cittadini italiani e, in particolare, riguarderà in misura uguale per tutti, pensionati e lavoratori dipendenti e autonomi con redditi fino 35.000 euro.

Il bonus 200 euro sarà finanziato con l’aumento della tassa sui profitti energetici delle aziende, attraverso il proseguimento del prelievo straordinario su imprese produttrici, importatrici e rivenditrici di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi”. Su tali aziende si prevede un prelievo ulteriore del 15% sulla medesima base imponibile definita nel precedente intervento.

Si tratterà di una misura una tantum (cioè che viene erogato una sola volta). Il bonus si troverà direttamente nel cedolino della pensione o nella busta paga, come un aumento e sarà erogato “non appena tecnicamente possibile”, come ha spiegato il ministro dell’Economia.

I pensionati lo troveranno nel proprio cedolino, presumibilmente a luglio.

Per i lavoratori dipendenti invece si prevede giugno o luglio. Sarà in questo caso erogato dai datori che poi recupereranno la cifra al primo pagamento di imposta possibile.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall’esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell’IMU - Istanza per l’assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Dai creatori di **RataBassotta**
TFS subito
La tua liquidazione senza attese.

In convenzione con il sindacato SIULP

SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 19/2022 del 7 Maggio 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123